



FEDERATION BANCAIRE DE L'UNION EUROPEENNE
BANKING FEDERATION OF THE EUROPEAN UNION
BANKENVEREINIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

in co-operation with



EUROPEAN SAVINGS BANKS GROUP
GROUPEMENT EUROPEEN DES CAISSES D'EPARGNE
EUROPÄISCHE SPARKASSENVEREINIGUNG



EUROPEAN ASSOCIATION OF COOPERATIVE BANKS
GROUPEMENT EUROPEEN DES BANQUES COOPERATIVES
EUROPÄISCHE VEREINIGUNG DER GENOSSENSCHAFTSBANKEN

Contratto Quadro Europeo Allegato per Operazioni Derivate

Memorandum Esplicativo

Lo scopo del presente memorandum esplicativo è quello di assistere le parti che stanno riflettendo sull'uso del Contratto Quadro Europeo (di seguito "EMA") e dell'Allegato Derivati - pubblicati dalla Federazione Bancaria dell'Unione Europea (di seguito "FBE") - per documentare le proprie operazioni derivate e in valuta estera, evidenziando determinate questioni che tali parti potrebbero auspicare a prendere in considerazione. **Lo scopo del presente memorandum non è quello di fornire consulenza legale alle parti e, per ricevere consulenza su qualunque questione particolare, le parti dovranno consultare i propri consulenti legali.**

Con l'Allegato Derivati, l'EMA fornisce un quadro entro il quale le parti siano in grado di documentare operazioni di riacquisto e prestito di titoli, nonché operazioni "fuori borsa" derivate e in valuta estera. Riunendo tutte le operazioni sotto la stessa copertura, è possibile per le parti concordare su un singolo insieme di eventi o circostanze chiaramente definiti in relazione ad una parte, il cui verificarsi potrebbe comportare la risoluzione di tutte le operazioni in essere fra le parti, evitando con ciò una situazione in cui un evento o una circostanza particolare potrebbero comportare la risoluzione di alcune operazioni, ma non di altre. Combinando le somme di regolamento in relazione a tutte le operazioni in essere in un unico importo netto al momento della risoluzione anticipata, si massimizza la possibilità di ridurre l'esposizione creditizia (e i requisiti di adeguatezza patrimoniale) mediante compensazione. Ultimo ma non meno importante, le parti hanno la possibilità, in relazione a tutte le operazioni in essere fra di loro, di calcolare la richiesta di copertura su base netta.

Operazioni incluse

I termini dell'Allegato Derivati (e qualunque Supplemento concordato) e del Contratto Quadro disciplineranno quelle Operazioni Derivate nelle quali le parti hanno concordato di far disciplinare, da questi termini, una particolare operazione. Nella maggior parte dei casi, questo accordo fra le parti risulterà dalla conferma relativa a quell'operazione. Tuttavia, per alcune operazioni, i modelli di conferma sono standardizzati, in modo da poter consentire, per esempio, lo scambio di tali conferme mediante un sistema di comunicazione elettronica. Per tali operazioni, non sempre è possibile inserire, nella relativa conferma, un riferimento al contratto quadro. Di solito, in casi del genere, le parti concordano - nel contratto quadro - che i termini del contratto quadro da esse stipulato disciplineranno automaticamente queste operazioni, anche se le relative conferme non fanno alcun riferimento al contratto quadro. L'Allegato Derivati prevede che le Operazioni in Valuta Estera (come definite nel Supplemento per le Operazioni in Valuta Estera) saranno automaticamente disciplinate dal Contratto Quadro, senza fare ulteriore riferimento a ciò in una conferma in cui le parti hanno concordato di includere il Supplemento per le Operazioni in Valuta Estera nell'Allegato Derivati. Nei casi di incertezza sul significato di "operazioni spot" nel contesto di operazioni in valuta estera, e quindi di incertezza giuridica sull'inserimento di tali operazioni nelle clausole sulla compensazione per *close-out*, le parti possono concordare, nelle Disposizioni Speciali, di escludere queste operazioni spot in valuta estera dalla sfera d'azione del loro Contratto Quadro.

Le parti potranno concordare altresì, nelle Disposizioni Speciali, di includere automaticamente, nell'Allegato Derivati, ulteriori tipi di operazioni. In ogni caso, le parti che intendono includere, nell'Allegato Derivati, ulteriori tipi di operazione, devono fare attenzione ad identificare con precisione tali tipi, e potranno auspicare a prendere in considerazione l'utilità di fare riferimento, a tal fine, alle definizioni di operazioni pubblicate da altre associazioni industriali, che possono fornire definizioni appropriate per i tipi di operazione in questione.

La FBE ha richiesto pareri legali sull'EMA e sull'Allegato Derivati, sul presupposto che le parti del Contratto Quadro includeranno solamente le operazioni di tipo generico cui fanno riferimento i paragrafi da (i) a (iv) della Sezione 1(1)(a)

dell'Allegato Derivati; pertanto, qualunque riserva espressa dall'autore del parere (i) circa la validità delle disposizioni, del Contratto Quadro, sulla compensazione ridotta al minimo per un particolare tipo di operazione cui fanno riferimento i paragrafi da (i) a (iv) della Sezione 1(1)(a) dell'Allegato Derivati, e (ii) circa la possibilità dell'inserimento di quel tipo di operazione di incidere sulla compensazione di altre operazioni, dovrà essere menzionata nel parere stesso. Le parti che auspicano a includere, nel Contratto Quadro, operazioni che non rientrano nelle categorie cui fanno riferimento i paragrafi da (i) a (iv) della Sezione 1(1)(a) dell'Allegato Derivati e a fare affidamento sulle disposizioni sulla compensazione ridotta al minimo, dovranno consultare, per valutare le conseguenze di tale inserimento, i propri consulenti legali.

Documentazioni *Standard* di Mercato/definizioni tecniche e legge applicabile

I redattori del gruppo di lavoro dedicato all'EMA sui derivati, hanno deciso che, a questo punto, non sarebbe utile né necessario, per la FBE, produrre nuove serie di definizioni tecniche per la gamma completa di operazioni derivate attualmente in corso di negoziazione. In realtà, parecchie definizioni sono già state pubblicate in differenti forme e sono ampiamente usate dai partecipanti ai mercati di derivati (di seguito le "Documentazioni *Standard* di Mercato"). Pertanto, l'Allegato Derivati è stato redatto sul presupposto che le parti possono auspicare a usare definizioni pubblicate da un'associazione industriale o da un'associazione bancaria che le aiutino a definire i termini tecnici delle loro operazioni.

Ciò nonostante, il gruppo di lavoro dedicato all'EMA sui derivati ha avvertito l'utilità di offrire una serie di definizioni per operazioni "*plain vanilla*" in valuta estera, derivate su tassi d'interesse e a premio. Queste definizioni sono contenute nei seguenti Supplementi: "Operazioni in Valuta Estera", "Operazioni su Tassi d'Interesse" e "Operazioni a Premio". Si deve sottolineare il fatto che questi Supplementi non sono destinati a cambiare la prassi di mercato consolidata introducendo nuove definizioni o definizioni modificate. Al contrario, lo scopo è quello di ottenere l'ulteriore armonizzazione e standardizzazione codificando una serie di definizioni che riflettono quelli che il gruppo di lavoro dedicato all'EMA sui derivati crede siano gli standard di mercato attuali.

Altre Documentazioni *Standard* di Mercato potranno essere incluse per riferimento in una Conferma o, per accordo fra le parti, nelle Disposizioni Speciali. Tuttavia, le parti dovranno rivedere i termini di tali Documentazioni *Standard* di mercato allo scopo di identificare qualunque termine eventualmente coniato per essere usato con un modello particolare di contratto quadro e che, pertanto, potrebbe necessitare di modifiche quando usato insieme con un modello diverso di contratto quadro.

Nel caso in cui le parti non concordino diversamente nelle Disposizioni Speciali, i termini di queste Documentazioni *Standard* di Mercato saranno interpretati in conformità con la legge applicabile al Contratto Quadro concordata dalle parti nella Disposizioni Speciali. Tuttavia, i redattori dell'Allegato Prodotto hanno riconosciuto che, di solito, le Documentazioni *Standard* di Mercato sono redatte per essere usate insieme con contratti quadro dell'industria nazionale o internazionale ai sensi di una particolare legge applicabile. Le Disposizioni Speciali consentono alle parti, qualora lo auspicassero, di concordare che i termini delle Documentazioni *Standard* di Mercato - da esse specificati - potranno essere interpretati, in relazione a determinate Operazioni, in conformità con una legge diversa da quella applicabile al loro Contratto Quadro. In tal modo, le parti possono scegliere di applicare al loro Contratto Quadro la legge che esse considerano più appropriata al rapporto di cui al Contratto Quadro. Nello stesso tempo, esse possono riservarsi un uso flessibile della Documentazione *Standard* di Mercato che sia il più appropriato ad una particolare operazione derivata e, se necessario, far sì che altre operazioni analoghe presenti nel loro registro siano documentate usando termini *standard* di mercato compatibili fra loro per quanto possibile.

Allegato Mantenimento del Margine

Inizialmente, l'Allegato Mantenimento del Margine nel modello intitolato "Edizione Gennaio 2001" (Edizione 2001) fu redatto con l'intento di coprire solamente le Operazioni di Riacquisto e Prestito di Titoli. Con l'Allegato Derivati, I redattori del gruppo di lavoro dedicato all'EMA sui derivati hanno deciso di modificare l'Edizione 2001 dell'Allegato Mantenimento del Margine e di sostituirlo con una nuova versione intitolata "Edizione 2004" (Edizione 2004), al fine di inserire le Operazioni Derivate negli accordi di marginazione.

Anche se l'Allegato Derivati e l'Edizione 2004 dell'Allegato Mantenimento del Margine sono stati redatti lasciando alle parti la possibilità di auspicare a calcolare su base netta il margine su tutte le operazioni, i redattori dell'EMA hanno riconosciuto che in generale i relativi requisiti operativi non potranno essere idonei per tutte le istituzioni che usano l'EMA. Pertanto, le Disposizioni Speciali contengono disposizioni mediante le quali le parti possono concordare su quali uffici contabilizzanti o sottoinsiemi di operazioni devono essere inclusi negli accordi sul margine.

Edizione 2004 delle Disposizioni Speciali, delle Disposizioni Generali e dell'Indice dei Termini Definiti

Con l'Allegato Derivati, il gruppo di lavoro dedicato all'EMA sui derivati, ha avvertito la necessità di modificare, nel modello intitolato "Edizione Gennaio 2001" (Edizione 2001), le Disposizioni Speciali, le Disposizioni Generali e l'Indice dei Termini Definiti, dal momento che inizialmente tali disposizioni e tale indice erano stati redatti con l'intento di coprire solamente le Operazioni di Prestito di Titoli e Riacquisto Titoli. Di conseguenza, i redattori del gruppo di lavoro dedicato all'EMA sui derivati hanno deciso di sostituire l'Edizione 2001 delle Disposizioni Speciali, delle Disposizioni Generali e dell'Indice dei Termini Definiti con una nuova versione intitolata "Edizione 2004", al fine di tenere in conto l'aggiunta, nell'EMA, di Operazioni Derivate e la documentazione ad esse relativa.